

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITA' PER L'ANNO 2019

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))

1. Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 27 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "indirizzi e gli obiettivi finali per" sono sostituite dalle seguenti: "obiettivi dell'Ente e di" e dopo le parole "ai Direttori" sono inserite le seguenti: "e Vice Direttori".
2. All'articolo 27 bis sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole: "la Giunta regionale approva" sono inserite le seguenti: ", previo parere vincolante del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 28,";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa tiene conto, secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance:
 - a) dell'attuazione delle politiche regionali e dei piani e programmi nonché del conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;
 - b) della rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;
 - c) del miglioramento qualitativo dell'organizzazione e dell'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
 - d) della qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.";
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale dirigente e non dirigente è collegata, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione e in base al ruolo rivestito:
 - a) agli indicatori di performance organizzativa;
 - b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo;
 - c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale o dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze professionali e manageriali ed ai comportamenti organizzativi richiesti;
 - d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori in un'ottica meritocratica.";
 - d) alla lettera a) del comma 4 le parole: "dall'Organismo Indipendente di valutazione di cui all'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "dal Nucleo di valutazione" e sono inserite, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance";
 - e) alla lettera b) del comma 4 le parole: "dell'Organismo Indipendente di valutazione che, in tale ultima ipotesi, opera con i soli componenti esterni" sono sostituite dalle seguenti: "del Nucleo di valutazione";
 - f) dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:
 - "c bis) dai cittadini ed utenti finali interni ed esterni in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'Amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa secondo quanto previsto dal sistema di valutazione e misurazione della performance.";
 - g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il sistema di misurazione e valutazione della performance può prevedere il premio di eccellenza e può disciplinare ulteriori strumenti di valorizzazione del merito e della professionalità compatibilmente con le risorse disponibili.”;

h) il comma 7 è abrogato.

3. All'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica e nel testo dell'articolo le parole: “Organismo Indipendente di Valutazione”, sono sostituite dalle seguenti: “Nucleo di Valutazione”;

b) al comma 4, primo periodo, la parola: “prestazione” è sostituita dalla seguente: “performance”;

c) alla lettera a) del comma 4, le parole “nonché la performance dell'Ente” sono sostituite dalle seguenti: “fornendo i necessari pareri al riguardo”;

d) dopo la lettera a) del comma 4 è inserita la seguente:

“a bis) misura e valuta la performance organizzativa dell'Ente e ne monitora l'andamento anche tenendo conto di indicatori di impatto finale e delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti;”;

e) alla lettera b) del comma 4, le parole: “alla Giunta Regionale” sono sostituite dalle seguenti: “all'Amministrazione regionale”;

f) alla lettera e) del comma 4, le parole: “direttori generali” sono sostituite dalle seguenti: “direttori e vice direttori generali”;

g) alla lettera f) del comma 4, dopo le parole: “della corruzione” sono inserite le seguenti: “e collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”;

h) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il compenso annuo onnicomprensivo, al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali, spettante al componente del Nucleo di valutazione è determinato in euro 18.000,00.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 18.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 – “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.”.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“5.1. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di certificazione energetica in caso di nuove assegnazioni di alloggi di ERP, per gli atti convenzionali di locazione da

stipularsi coi nuclei familiari già assegnatari, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))), non è richiesta la produzione dell'attestato di prestazione energetica.”.

2. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera h) del comma 1 le parole: “adotti comportamenti penalmente rilevanti,” sono soppresse;
- b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

“7 bis. Ai sensi dell'articolo 3 *bis* del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, e successive modificazioni e integrazioni, e' dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di ERP nei confronti dell'assegnatario condannato anche in via non definitiva per uno dei reati ivi previsti.

7 ter. Le persone conviventi con l'assegnatario decaduto ai sensi del comma 7 bis non perdono il diritto di abitazione e subentrano nel rapporto di assegnazione secondo l'ordine prioritario di parentela, definito ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera b).”.

Articolo 3

(Modifica alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))))

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))), le parole “1° settembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2021”.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. Dopo il comma 15 ter dell'articolo 33 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti:

“15 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non provvede a trasmettere nel catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL) il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n.

22 (Norme in materia di energia)), è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

15 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non invia le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c) del regolamento regionale 1/2018 entro i termini ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 450,00.”.

Articolo 5

(Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Ai contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di definanziamento di cui all'articolo 31, comma 8, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.), le parole “la salvaguardia delle” sono sostituite dalle seguenti: “il territorio, attraverso le” e le parole “territoriali, della biodiversità” sono sostituite dalla seguente: “tipiche”.
2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) De.Co.: la Denominazione Comunale (De.Co.) deliberata dal Comune e contrassegnata dal Sindaco non è un marchio di qualità e neppure uno di certificazione. Per prodotto De.Co. si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del territorio;
- b) Registro regionale De.Co.: e' un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali;
- c) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: costituisce il riferimento orientativo per i comuni al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De.Co. Rappresenta, inoltre, un riferimento per l'iscrizione dei comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto all'articolo 4.”.

Articolo 7

(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni, le lettere b quater) e b quinquies) sono soppresse.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 quinquies 1 sono inserite le seguenti:

“b bis) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella ricostruzione, anche parziale o con modalità di minore rilevanza sotto il profilo costruttivo, di manufatti preesistenti non in muratura regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteomarinari per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità, previa comunicazione di inizio lavori asseverata;

b ter) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di manufatti in muratura con strutture di facile rimozione, sempre che tali interventi riguardino manufatti preesistenti regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteomarinari per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità, previa comunicazione di inizio lavori asseverata.”.

Articolo 8

(Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

1. Il punto 2 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“2. per gli edifici aventi destinazione industriale, ivi comprese le strutture di distribuzione all'ingrosso, artigianale e commerciale, costituita da grandi strutture di vendita, in misura pari ad almeno:

- 2.1 il 7% della superficie coperta per edifici sino a 2.000 metri quadrati di superficie coperta;
- 2.2 il 5% della superficie coperta per edifici sino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta;
- 2.3 il 3% della superficie coperta per edifici oltre 5.000 metri quadrati di superficie coperta;”.

Articolo 9

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale o in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici operanti in salvaguardia, con esclusione degli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), sono assentibili dal Comune previa approvazione da parte della Regione delle varianti concernenti parametri diversi da quelli dell'incremento volumetrico di cui al comma 1.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“4. Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale o in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici operanti in salvaguardia, con esclusione degli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), sono assentibili dal Comune previa approvazione da parte della Regione delle varianti concernenti parametri diversi da quelli dell'incremento volumetrico di cui al comma 1.”.

Articolo 10

(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente : “d) le regole per la qualità progettuale degli interventi.”.

Articolo 11

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi))

1. All'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Le modifiche alle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi che conseguano a sopravvenute ed urgenti esigenze di carattere finanziario od operativo sono approvate con deliberazione della giunta comunale.”.

Articolo 12

(Inserimento di articolo alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 17 bis

(Obbligo di comunicazione dati gestione rifiuti a carico dei gestori di attività ed impianti)

1. I gestori degli impianti ed attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti sono tenuti alla comunicazione, tramite applicativo web messo a disposizione dalla Regione, dei dati ed informazioni relativi ai quantitativi di tutte le tipologie di rifiuti gestiti su base annuale, in base ai provvedimenti autorizzativi vigenti.
2. La Giunta regionale determina le date di decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità, le tempistiche e le scadenze per il caricamento dei dati, con riferimento alle diverse tipologie di impianti o di rifiuti gestiti.
3. L'inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00.
4. Le Province e la Città Metropolitana provvedono all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni all'obbligo di cui al comma 1, introitando le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni. I proventi delle sanzioni sono destinati all'attività di controllo in campo ambientale.”.

Articolo 13

(Modifica della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3 bis. A fini di semplificazione, nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l'amministrazione procedente avvia il procedimento di approvazione del progetto solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di non assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 27 bis del D.lgs. 152/2006.”.

Articolo 14

(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))

1. Al comma 3 dell'articolo 6 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari)) e successive modificazioni e integrazioni, le parole “essa decade” fino a “vigente normativa” sono soppresse.
2. All'articolo 8 le parole “con esclusione” fino “a 150.000 volts” sono soppresse.

Articolo 15

(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. All'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:

“ 1 ter 1. In caso di opere infrastrutturali esistenti, interferenti con gli alvei ed insufficienti allo smaltimento delle portate di piena di riferimento con adeguato franco idraulico, la Regione ai fini di mitigazione delle condizioni di rischio idraulico e di tutela della pubblica incolumità, in ragione della caratteristiche del corso d'acqua, dei vincoli di urbanizzazione presenti, e della dimostrata impossibilità tecnica di raggiungere il dimensionamento ottimale in tempi brevi, può consentirne l'adeguamento parziale, purché contribuisca al massimo miglioramento possibile delle condizioni di deflusso, nel rispetto dei criteri regionali in materia.”.

2. All'articolo 110 bis le parole “dell'Autorità di Bacino competente” sono sostituite dalle parole “dei competenti uffici regionali”.

Articolo 16

(Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario e all'attuazione delle politiche comunitarie))

1. All'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario e all'attuazione delle politiche comunitarie) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Nella rubrica la parola “strutturali” è soppressa;
- b) Il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

“1bis. Le modifiche di carattere non sostanziale ai programmi già approvati con Decisione della Commissione europea sono approvate dalla Giunta regionale, qualora per loro natura, non implicino significative variazioni nella strategia e negli obiettivi perseguiti dal Programma, ancorché la pertinente disciplina comunitaria richieda l'adozione di una nuova Decisione della Commissione europea o la modifica della Decisione di approvazione del programma.”.

Articolo 17

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

“c bis) le modalità per effettuare la comunicazione della locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico;
c ter) le modalità per il rilascio e l'utilizzo dei codici CITR e CITRA di cui agli articoli 4 bis e 53 bis.”.

2. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“Articolo 4 bis
(Codice identificativo turistico regionale (CITR))

1. La Regione rilascia ai titolari delle strutture ricettive di cui ai Titoli III, IV e V, un codice identificativo turistico regionale (CITR) univoco per ogni singola struttura ricettiva, secondo le modalità definite ai sensi della lettera c ter) del comma 2 dell'articolo 2.
2. Il CITR deve essere indicato a cura del titolare della struttura ricettiva nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, realizzate direttamente o indirettamente tramite intermediari, con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.”.

3. Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

“Articolo 53 bis.
(Codice identificativo turistico regionale degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (CITRA))

1. La Regione rilascia ai locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al comma 7 dell'articolo 53, il codice identificativo turistico regionale degli aaut (CITRA), secondo le modalità definite ai sensi della lettera c ter) del comma 2 dell'articolo 2.
2. Il CITRA deve essere indicato, a cura dei locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, realizzate direttamente o indirettamente tramite intermediari, effettuate con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.”.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 18.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 18

(Inserimento di articolo nella legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale))

1. Dopo l'articolo 11bis della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 11ter

(Sostegno all'Associazione Festival della Scienza)

1. La Regione può sostenere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Associazione Festival della Scienza, della quale la Regione è socio fondatore, per le sue attività e per la loro diffusione sul territorio regionale, dietro presentazione del programma delle medesime.
2. Per la concessione di detto sostegno non trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 2006 n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e l'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2006 n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale).
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.

Articolo 19

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))

1. Al comma 4 ter dell'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte infine le parole: “Per l'anno 2019 la quota riservata è pari a euro 1.500.000,00”.

Articolo 20

(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme:
 - a) la lettera c) del comma 1 e i commi 11 e 13 dell'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) l'articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio)).

Articolo 21

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.

